

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 DEL 27/02/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI -
DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE ANNO 2018.**

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore **21.00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
GUGLIELMETTI ANDREA	X	
PADOVAN FEDERICA	X	
AGAZZONE ELISA	X	
CARBONATI CESARE BASILIO	X	
SIVIERO STEFANO		X
CONTI MICHELE	X	
BERTONA CLAUDIA MARIA	X	
POLETTI VALENTINA MARIA	X	
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO		X
FERRARI MARIO ANDREA	X	
TOTALI N.	9	2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i commi da 639 a 705 dell'articolo unico della L. 27.12.2013 n. 147 che disciplinano il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni "TARI";

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con proprio atto n. 7 del 09/07/2014;

VISTO il piano finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 211/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- il comma 653.1 della legge 147/2013 prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

PRESO ATTO della necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova forma di prelievo;

PRESO ATTO della Risposta alla Interrogazione 5-10764 del MEF secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze;

CONSIDERATO che la pertinenza viene commisurata ad una unità occupante;

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie;

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione:

- utenze domestiche: 72 % del gettito;
- utenze non domestiche: 28 % del gettito;

TENUTO CONTO che:

- o nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento;
- o i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche sono stati fissati al valore medio e i coefficienti Kc e Kd quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati mantenuti al valore minimo e stabilito dal legislatore;

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2018, secondo i coefficienti di produttività come da allegata tabella;

RICHIAMATO il Decreto 29 novembre 2017 "Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, nonché Decreto del

Ministro dell'Interno del 9/02/2018 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali"

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 28 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 224, fa salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

RITENUTO di dover riscuotere la Tari per l'anno 2018 secondo la seguente modalità:

- riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed un saldo, scadenti il 17 settembre 2018 ed il 16 marzo 2019, mediante comunicazione di un invito al pagamento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 2 (Sacco Pietro, Ferrari Mario Andrea)

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Finanziario Tari anno 2018 come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare altresì, per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indicate nell'allegata tabella parte integrante del presente atto;
3. Di quantificare in € 161.731,73 la spesa complessiva del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come da Piano Finanziario approvato;
4. Di riscuotere la Tari per l'anno 2018 secondo la seguente modalità:
-riscossione in n. 2 rate, n. 1 acconto ed un saldo, scadenti il 17 settembre 2018 ed il 16 marzo 2019, mediante comunicazione di un invito al pagamento;
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0


E con astenuti n. 2 (Sacco Pietro, Ferrari Mario Andrea)

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal al ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....